



DELIBERA N. 279

05 giugno 2024

Oggetto

Qualificazione con riserva, per il solo settore lavori, ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023 dell'Unione Montana del Bassanese (VI) C.F. 82003350244

Riferimenti normativi

Articoli 62 e 63 del d.lgs. 36/2023

Parole chiave

Iscrizioni con riserva, ex art. 63, comma 13, D.lgs. 36/2023.

Massima

Qualificazione Stazioni appaltanti e Centrali di committenza - Elenco amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori qualificati – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 13, D.lgs. n. 36/2023 – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 4, D.lgs. n. 36/2023 – Differenze – Effetti - Conseguenze.

In base al disposto di cui all'art. 63, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

La qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023, è un istituto speciale rispetto alla iscrizione con riserva di cui all'art. 63, comma 4, ultima parte, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell'Atto dell'Autorità.

L'Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.



Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 5 giugno 2024

DELIBERA

Visti

gli artt. 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo «Codice dei contratti pubblici», che stabilisce i presupposti della qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza;

Visto

l'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le Centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;

Visto

l'articolo 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, che prevede il potere dell'ANAC di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta;

Vista

la richiesta pervenuta al protocollo dell'Autorità, da ultimo, con allegata documentazione integrativa, ed acquisita al n. 4135/2024, con cui Responsabile AUSA dell'Unione Montana del Bassanese, rappresenta la necessità di qualificare l'Unione, ai sensi dell'art. 63, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023 per il settore Lavori, stante la necessità nel corso del biennio 2024-2026, di dover appaltare, per conto dei comuni appartenenti all'Unione, opere di importo anche superiore alla soglia di rilevanza europea, per le quali è previsto il livello di qualificazione L1;



Considerato

che l'Unione Montana del Bassanese, a decorrere dal 3 luglio 2023 aveva già ottenuto una qualificazione ordinaria per il settore Servizi e Forniture con il livello SF1 ed è dotata di una struttura organizzativa stabile e di personale esperto come dichiarato.

Considerato

che l'Unione Montana del Bassanese rappresenta nella nota di richiesta di qualificazione con riserva per il settore lavori e nelle tabelle allegate all'istanza, di aver svolto attività di pianificazione, congiuntamente ai Comuni convenzionati, delle attività triennali (2024-2026) concernenti numerose procedure di affidamento, per quanto riguarda i lavori - opere pubbliche - per importi anche superiori alle soglie di rilevanza europea.

Rilevato

che in considerazione della composizione della "Struttura Organizzativa Stabile" di cui è dotata, l'Unione dovrà porre in essere molteplici procedure per i Comuni convenzionati, per il settore lavori, con la formazione di base ed avanzata dichiarata in sede di istanza di qualificazione con riserva, dichiarazione soggetta a verifica ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dell'All. II.4 del D.lgs. n.36/2023.

Ritenuto

che il caso di specie sia riconducibile alla previsione di cui all'art. 63, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, che consente all'Anac di disporre la qualificazione con riserva proprio al fine di consentire alla stazione appaltante di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa necessarie per la successiva qualificazione "ordinaria".

Rilevato

Che l'Unione Montana del Bassanese risulta iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti, di avere una struttura organizzativa stabile, la diponibilità di una piattaforma di *procurement* digitale certificata e di essere già qualificata in via ordinaria nel settore servizi e forniture per il livello SF1.



Che il punteggio già ottenuto, nel corso della qualificazione ordinaria per servizi e forniture nel settore formazione evidenzia che la stazione appaltante risulta avere, dal lato delle competenze, un punteggio indicativo che può essere riconosciuto, con i dovuti riadattamenti, anche per il settore lavori,

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella corrente adunanza,

DISPONE

l'iscrizione con riserva dell'Unione Montana del Bassanese all'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, per lavori nella Fascia L1, fino al 30/6/2025, con decorrenza dalla data di pubblicazione di tale Atto sul sito dell'Autorità.

Alla scadenza di tale periodo la iscrizione con riserva cesserà di produrre i propri effetti e il soggetto richiedente dovrà presentare istanza di qualificazione "ordinaria", pena il mancato rilascio del CIG per le gare da svolgersi.

Ai fini della iscrizione con riserva nell'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate l'Unione Montana del Bassanese dovrà presentare apposita domanda di iscrizione con riserva ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'Allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 giugno 2024

Il segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente